

COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

ALLEGATO "A"

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO GRATUITO ANZIANI

ART.1

L'amministrazione comunale di Aragona, in relazione alla previsione riportata nell'art.5 della l.r.25.03.1986, n.14, modificata dalla l.r.n.27/90 e nella considerazione che questo Comune non è servito dall'Azienda Siciliana Trasporti, assicura la fruizione gratuita, nel limite massimo di £.200.000 pro-capite per anno solare, del trasporto extraurbano in favore

degli anziani ed invalidi residenti in questo Comune nel rispetto delle norme riportate nel presente regolamento.

ART.2

Agli effetti del presente regolamento sono da considerare anziani quanti hanno compiuto l'età di 60 anni, se uomini, e l'età di 55 anni, per le donne. Tali anziani, per accedere alle agevolazioni avanti precisate, dovranno essere titolari di reddito non superiore alla fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche, maggiorata del 20%, ove trattasi di anziano unico componente il nucleo familiare. In caso di anziano facente parte di nucleo familiare costituito da più titolari di reddito, il reddito complessivo non dovrà superare il doppio della fascia esente, maggiorata del 20%. Inoltre, tali limiti vanno maggiorati in relazione al numero delle persone a carico, secondo le previsioni dell'art.2 D.L.5.3.1986, n.57 e D.A.Enti Locali n.76 dell'11.03.1987.

ART.3

Per la verifica dei limiti di reddito avanti precisati, il competente servizio comunale dovrà acquisire le copie fotostatiche dei redditi modelli 740, 101, 201, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticato nelle forme di legge.

ART.4

Verificata favorevolmente la sussistenza dei requisiti soggettivi precisati agli articoli che precedono, si formerà il ruolo annuale degli aventi titolo al trasporto extraurbano gratuito con l'intesa che la fruizione, da parte dell'anziano, di tale beneficio non potrà comportare oneri finanziari per il Comune di importo superiore a £.200.000 per anno solare.

ART.5

All'anziano compreso nell'articolo precedente è rilasciato un abbonamento secondo le norme in atto vigenti dalla società prestatrice e secondo quanto stipulato nell'apposita convenzione.

ART.6

Al pagamento si provvederà su fattura emessa dalla ditta prestatrice sulla base della tessera-abbonamento rilasciata.

ART.7

Il contenuto della convenzione che il Sindaco del Comune stipulerà con la ditta concessionaria dei mezzi di linea operante nel Comune e precisamente con la ditta F.lli Lattuca di Aragona, è definito nei modi e termini previsti nell'allegato "A" al presente regolamento.

ART.8

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme riportate nella legge regionale 6.05.1981, n.87 e successive modificazioni ed integrazioni cui occorrerà riferirsi anche ai fini del finanziamento della relativa spesa.

ART.9

Alle agevolazioni previste nel presente Regolamento accedono anche i Cavalieri di Vittorio Veneto, nonché i mutilati e gli invalidi di guerra e civili di guerra, purché in possesso

dei requisiti soggettivi avanti precisati, fatta salva l'eccezione per l'età.

Analogamente disponesi per le vedove dei caduti e dispersi in guerra, giusto quanto previsto nella circolare assessoriale del 10.05.1986.

ART.10

Alcune disposizioni di legge sono applicabili in materia di agevolazioni fiscali e di esenzioni tributarie, in quanto compatibili con il presente regolamento.

ART.11

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono applicabili in quanto compatibili con le disposizioni di legge in materia di esenzioni tributarie e di agevolazioni fiscali.

ART.12

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono applicabili in quanto compatibili con le disposizioni di legge in materia di esenzioni tributarie e di agevolazioni fiscali.

ART.13

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono applicabili in quanto compatibili con le disposizioni di legge in materia di esenzioni tributarie e di agevolazioni fiscali.

COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

ALLEGATO " B "

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DITTA F.LLI LATTUCA AUTOLINEE DI ARAGONA PER LA FRUIZIONE DA PARTE DELL'ANZIANO DEL TRASPORTO EXTRAURBANO GRATUITO.

L'anno millenovecentonovantadue il giorno _____ del mese di _____ in Aragona e nella casa comunale sono presenti:

- 1)-Il Dr.Di Giacomo Vincenzo che dichiara di intervenire nella qualità di Sindaco del Comune di Aragona.
- 2)-Il Sig. _____ che dichiara di intervenire nella qualità di legale rappresentante della ditta F.lli Lattuca di Aragona.

I componenti richiamato il contributo delle LL.RR. 6.05.1981 n.87, n.14/86 e n.27/90, nonché le norme regolamentari dettate dal Consiglio Comunale, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

La società F.lli Lattuca avente sede sociale in Aragona, esercente servizi di linea per trasporto extraurbano di persone, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di impegnarsi ad assicurare il trasporto extraurbano, con i propri mezzi di linea alle persone anziane residente in questo Comune.

ART.2

Il trasporto di tali persone sarà consentito dal personale della predetta Società senza il pagamento, da parte dell'utente, di alcuna somma, ma a semplice esibizione dell'abbonamento rilasciato, che sarà formato di n.38 buchi dal valore di f.1.000 a buco.

ART.3

La società F.lli Lattuca, per il trasporto delle persone anziane autorizzate, praticherà i prezzi vigenti.

ART.4

Nessun addebito la società potrà praticare a carico dell'anziano, salvo che non venga superata la somma di f.38.000.

ART.5

Il tesserino sarà personale intestato e non é cedibile. Esso avrà validità dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e per la durata di sei (6) mesi.

ART.6

La società consegnerà al Comune n.760 tesserini della validità di sei (6) mesi e per l'importo ciascuno di f.38.000.